

**Processo civile** - Cartella esattoriale non opposta - Passaggio in giudicato - Termine di prescrizione - Inapplicabilità del regime speciale di cui alla L. n. 335/1995 - Prescrizione ordinaria decennale - Si applica.

**Tribunale di Torino - 9.11.2015 n. 1729 - Dr. Buzano - A.C. (Avv. Ferrari) - INPS (Avv. Borla) - INAIL (Avv. Giordanino) - Equitalia Nord S.p.a (Avv.ti Cimetti, Parente).**

*Nel caso di cartella esattoriale non opposta, a seguito del passaggio in giudicato della stessa, il termine prescrizionale per il recupero dei contributi è quello ordinario decennale. Infatti, non è più applicabile lo speciale regime di cui alla L. n. 335/1995, in quanto la pretesa contributiva dell'Ente Previdenziale viene a fondarsi direttamente sulla cartella anziché sul diritto sostanziale sottostante.*

FATTO e DIRITTO - Il ricorrente A.C. conviene in giudizio l'INPS, l'INAIL e la S.p.a. EQUITALIA NORD per proporre opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatagli in data 9.3.15 sulla base di 19 cartelle esattoriali emesse per crediti di natura tributaria e di natura contributiva.

Sostiene l'opponente che il credito vantato dall'INPS e dall'INAIL in relazione a 9 delle cartelle esattoriali (8 dell'INPS e 1 dell'INAIL) sarebbe prescritto, essendo decorsi oltre 5 anni tra la data di notifica delle cartelle e la data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

L'INPS eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e contesta nel merito il fondamento dell'opposizione.

L'INAIL, chiede la reiezione del ricorso, dando peraltro atto della riduzione del suo credito ad € 987,03.

EQUITALIA NORD eccepisce la tardività del ricorso ex art. 24 D.Lgs. 46/99 e ne contesta il fondamento nel merito.

La causa è stata decisa all'udienza del 12.10.15 senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria.

L'eccezione di tardività del ricorso proposta dalla difesa di Equitalia Nord è infondata perché il termine di 40 giorni stabilito dall'art. 24 del D.Lgs. 46/99 riguarda l'opposizione alle cartelle di pagamento e non è applicabile alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

Anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulate dall'INPS è infondata perché la prescrizione incide direttamente sul diritto di credito vantato dall'Istituto e perché di fronte a un credito prescritto l'INPS può procedere all'annullamento del ruolo.

Nel merito l'oggetto della controversia è costituito dall'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale o di quello decennale in ipotesi di cartelle di pagamento non opposte.

È infatti pacifico che in caso di applicabilità del termine di prescrizione quinquennale il credito di 8 cartelle dell'INPS e di 1 cartella dell'INAIL oggetto del presente giudizio sarebbe prescritto, mentre in caso di applicabilità del termine di prescrizione decennale il credito non sarebbe prescritto.

Ritiene il giudice che nell'ipotesi di cartella esattoriale non opposta debba essere applicato il termine di prescrizione decennale, come deciso in fattispecie analoga dalla Corte di Appello di Torino che con sentenza 288/10 ha affermato che *"l'avvenuto passaggio in giudicato della cartella esattoriale trasforma il titolo della pretesa, che non è più riconducibile all'omissione contributiva, ed a cui dunque non è più applicabile lo speciale regime di cui alla L. 335/1995, in particolare per ciò che comprende la prescrizione"* e che *"la pacifica equiparabilità della cartella esattoriale al decreto ingiuntivo comporta che nel momento in cui la prima, come il secondo, sia divenuta non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale, al pari di una sentenza di condanna, incomincia a decorrere l'ulteriore termine di prescrizione di cui all'art. 2953 c.c.: termine di durata decennale, come espressamente previsto dalla norma (v. Cass. n. 13081/2004; n. 4378/2003; n. 7272/2003)".*

Bisogna infatti considerare che, a seguito del passaggio in giudicato della cartella esattoriale, la pretesa contributiva dell'ente previdenziale viene a fondarsi direttamente sulla cartella anziché sul diritto sostanziale sottostante: con la conseguenza che deve essere analogicamente applicato il termine di prescrizione decennale stabilito dall'art. 2953 c.c. per i provvedimenti giudiziari passati in giudicato o, in alternativa, quello di cui all'art. 2946 c.c. (come stabilito dalla recente sentenza n. 4338/14 della Cassazione).

L'opposizione deve essere quindi respinta, dando peraltro atto che il credito dell'INAIL si è nel frattempo ridotto ad € 987,03.

In applicazione del criterio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato a rifondere ai convenuti le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.

*(Omissis)*

---